



COMUNE DI LONGANO

REGIONE MOLISE

PROVINCIA DI ISERNIA

GEMELLATO CON LA CITTA' DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA

C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00069890945 – Tel-Fax 0865-57135

COPIA

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO VIGILANZA

N. 69 DEL 26-11-2020

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DI CREDITI DI NATURA INDENNITARIA E TRIBUTARIA, IN PARTICOLARE A TITOLO DI TOSAP, IN RIFERIMENTO ALL'IMPIANTO EOLICO PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE, ANCHE SUGLI IMBULLONATI E RELATIVE PERTINENZE, IN FAVORE DEL COMUNE DI LONGANO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CETRONE BERNARDO

CIG: Z8A2F6D33B

CODICE UNIVOCO:UFKAZ7

PREMESSO:

- Che con nota assunta in data 29/01/2020, al n. 390 di protocollo dell'Ente, gli avvocati Felice Pettograsso ed Alessandra Carlomagno, con studio Legale in Campobasso, Piazza Vittorio Emanuele, 9, specializzati in Diritto dell'Ambiente, hanno sottoposto all'attenzione del Comune possibili problematiche legate all'utilizzo ed alla gestione del parco eolico sito nell'agro di Longano, con particolare riferimento all'accertamento con esattezza, e conseguente eventuale recupero nei confronti della società proprietaria del Parco, di somme dovute e non versate a titolo di IMU, TOSAP, TASI, sulle condotte ed impianti, ed in particolare su tutti gli imbullonati e relative pertinenze, così come previsto dalla normativa in materia;
- Che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 11 del'8/2/2020 ha stabilito di intraprendere tutte le attività legali connesse all'accertamento della sussistenza di crediti di natura indennitaria e tributaria, in particolare a titolo di TOSAP, relativi all'impianto Eolico presente nel territorio comunale, anche sugli imbullonati e relative pertinenze, in favore del Comune di Longano, dando atto che il mancato introito di tali somme, la cui riscossione è obbligata, determina problemi finanziari per l'Ente;
- Che con la stessa deliberazione, la Giunta Comunale ha demandato al Responsabile del Servizio Vigilanza, quale responsabile del procedimento, l'adozione degli atti consequenziali al suddetto deliberato, assegnando la relativa risorsa finanziaria ed ha fissato la somma di € 500,00 a titolo di spese per l'incarico professionale e legale da conferirsi ed ha stabilito, a titolo di onorario, l'importo massimo pari al 15% di quanto recuperato, da corrispondersi, solo ed esclusivamente, dopo l'introito delle relative somme nelle casse comunali;
- Che con la stessa deliberazione, la Giunta Comunale, ha, altresì, demandato, in caso di affidamento di incarico professionale, al Sindaco il conferimento del mandato ad agire;

DATO ATTO che, a seguito di quanto sopra esposto, sono stati contattati gli Avvocati Felice Pettograsso, nato a San Giorgio a Cremano (NA) il 16/06/1977 del Foro di Campobasso e Alessandra Carlomagno, nata ad Agnone (IS) il 10/10/1969 del Foro di Isernia aventi studio in Campobasso alla Piazza Vittorio Emanuele II, n. 9, i quali si sono dichiarati disponibili ad assumere l'incarico professionale di cui trattasi e, altresì, a dimostrazione della propria competenza e capacità, hanno provveduto a redigere accertamenti TOSAP relativi all'impianto Eolico presente sul territorio comunale, relativi alle annualità 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019;

ACCERTATA la competenza e la professionalità dei suddetti avvocati;

VISTI i curricula vitae, dagli stessi forniti;

RITENUTO di procedere all'affidamento dell'incarico professionale/legale di cui trattasi;

VISTO lo schema di conferimento dell'incarico professionale, da sottoscrivere da parte del Sindaco – Legale Rappresentante, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il nuovo Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione, approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

PRESO ATTO che il Nuovo Codice degli Appalti Pubblici, all'art. 217, comma 1, lett. u), ha abrogato il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

- VISTO l'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che “I contratti stipulati in violazione all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvisionarsi attraverso gli strumenti de acquisto messi a disposizione da CONSIP s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”;
- PRESO ATTO:
 - che l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, dispone che: “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano il parametro prezzo – qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi;
 - che l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 26 della legge n. 488/1999 pone, peraltro, una specifica deroga a favore delle amministrazioni locali di più modeste dimensioni, prevedendo che:”Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ed ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti”;
 - VISTO l'art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296, che dispone che le amministrazioni statali centrali e periferiche per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di all'art. 11, comma 5, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4/4/2002, n. 101;
 - VISTO il comma 502 dell'art. 1, della legge di 28/12/2015 n. 208, che, modificando l'art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296 prevede la soglia minima di 1000,00 euro per l'obbligo di acquisto di beni e servizi facendo ricorso al mercato elettronico;
 - VISTO l'art. 1, comma 130, della legge di Bilancio 2019, che modificando ulteriormente l'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro ed al di sotto della soglia comunitaria, le amministrazioni statali centrali e periferiche dello stato sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- VISTO l'art. 23, comma 5, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- VISTO il comma 501 dell'art. 1, della legge di 28/12/2015 n. 208, che, modificando l'art. 23-ter, comma 3, del Decreto Legge 24/6/2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11/8/2014, n. 114, stabilisce che anche i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro;

VISTO l'art. 36, comma 2 lett.a), del suddetto Codice, che prevede la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto, adeguatamente motivato, di lavori, servizi e forniture, in caso di importi inferiori a 40.000,00 euro o per i lavori in amministrazione diretta, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salvo la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie;

VISTO l'art. 40 del Codice Appalti che stabilisce l'obbligo, a partire dal 18 ottobre 2018, delle procedure elettroniche nelle gare di appalto per le Amministrazioni aggiudicatrici;

VISTO l'art. 52 del Codice Appalti che stabilisce le ipotesi derogatorie per ricorrere all'uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici nelle gare di appalto;

VISTO il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 30/10/2018, con il quale è stato chiarito che per gli acquisti infra 1.000 euro, permane la possibilità di procedere senza acquisizione di comunicazioni telematiche;

PRESO ATTO che, alla luce del disposto dell'art. 1, comma 130, della legge di Bilancio 2019, l'obbligo di utilizzare le comunicazioni elettroniche di cui all'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, può non applicarsi negli affidamenti sotto i 5.000 euro;

DATO ATTO che l'Ente è dotato di una piattaforma di e-procurement ovvero di un sistema informatico di trasmissione e gestione della documentazione delle gara;

- ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell'Area-Unità Organizzativa IV, adottato ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
- DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento;
- DATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile per carenza di idoneo personale adibito al settore di appartenenza da destinare all'incarico;
- VISTA la legge 26 dicembre 1999, n. 488;
- VISTO l'art. 1, comma 629 lett. b) della legge 25/12/2014, n. 190 (split payment);
- VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 ed il DPR 207/2010;
- VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012;
- VISTO il Vigente Statuto Comunale;
- VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
- VISTA la legge 14 agosto 1991, n. 281;

DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa;
- Di conferire agli avvocati Felice Pettograsso, nato a San Giorgio a Cremano (NA) il 16/06/1977 C.F. PTTFLC77H16H892O, del Foro di Campobasso e Alessandra Carlomagno, nata ad Agnone (IS) il 10/10/1969 C.F. CRL LSN69R50A080G, del Foro di Isernia aventi studio in Campobasso alla Piazza Vittorio Emanuele II, n. 9, l'incarico legale per l'espletamento delle attività stragiudiziali e giudiziali connesse all'accertamento della sussistenza di crediti di natura indennitaria e tributaria, in particolare a titolo di TOSAP, per l'impianto Eolico presente sul territorio comunale, anche in relazione agli imbullonati e relative pertinenze, in favore del Comune di Longano, per le causali di cui in premessa;
- di impegnare per il pagamento delle spese spettanti per il suddetto incarico professionale ed attinenti alla fase stragiudiziale, la somma di € 500,00, con imputazione alla missione 01.11.1.103, cap. 5315 del Bilancio di Previsione 2020 c/competenza, precisando che le stesse sono dovute come spese vive 09.08.1.103, cap. 5515 di spesa del Bilancio di Previsione 2020 in via di approvazione;
- di stabilire, per quanto riguarda le spettanze da riconoscere a titolo di onorario per i professionisti incaricati, l'importo massimo pari al 15% di quanto recuperato con la loro attività, precisando che tale onorario sarà corrisposto esclusivamente dopo l'introito delle somme recuperate nelle casse comunali;
- di approvare l'allegato schema di conferimento di incarico professionale, che dovrà essere sottoscritto dal Sindaco in qualità di Legale Rappresentante e dai professionisti incaricati;
- di precisare che l'importo indicato attualmente nel CIG richiesto si riferisce esclusivamente alle spese vive, non potendo stabilire a priori l'importo delle somme che saranno corrisposte a titolo di onorario;
- di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato davanti al TAR entro 60 giorni e che, in alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- di dare atto, altresì, che il responsabile del presente procedimento è Bernardo Cetrone Responsabile dell'Area – Posizione Organizzativa IV – e-mail pm.longano.it P.E.C. comune.longano.it , tel. 0865-57135 – fax 0865-57113;
- di pubblicare la presente all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per la durata di 15 giorni;
- di pubblicare, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, Sezione Amministrazione Trasparente, come stabilito dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO CETRONE BERNARDO

SERVIZI FINANZIARI:

In relazione al disposto di cui all'art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Longano lì 26-11-2020

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO CETRONE BERNARDO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Longano lì 26-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CETRONE BERNARDO